



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Tania Vettore	Presidente
dott.ssa Paola Salmaso	Giudice
dott. Giovanni Francesco Perilongo	Giudice designato est.

riunito nella camera di consiglio del 1 aprile 2021

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* d.lgs. n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al R.G. 10664/2018

promosso da

VESTANET, nata in NIGERIA il _____ - *alias* il _____ (**Id.**
- Cod. Fisc. _____)

con l'avv. Eva Vigato

RICORRENTE

contro

**la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA**

RESISTENTE

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE

Oggetto: ricorso *ex artt. 35* d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

Con ricorso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 depositato in data 24/10/2018, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 6/8/2018 e notificato alla ricorrente il 24/9/2018.

L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con la nota difensiva del 26/2/2019. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 13/6/2019, celebratasi dinanzi al G.O.P. dott. Fulvio Tancredi, il ricorrente è stato interrogato liberamente sui fatti oggetto del ricorso

Con nota scritta del 13/1/2021, depositata in vista dell'udienza del 14/1/2021 (celebratasi nelle forme dell'art. 221 co.4 d.l. 34/2020), il difensore ha insistito nei motivi del ricorso e chiesto la liquidazione come da parametri spettante quale procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A seguito della riserva del Giudice, la causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 1/4/2021.

In diritto

L'oggetto del giudizio promosso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio verte quindi sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art.* 5 co. 6 T.U.I..

Tempestività del ricorso

Alla luce di quanto esposto in narrativa, deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 35-*bis*, co. 2 d.lgs. n. 25/2008.

Dichiarazioni del ricorrente

Avanti la Commissione territoriale, che lo ha sentito nelle riunioni del 19/4/2018 e del 11/7/2018 la ricorrente ha dichiarato di essere originaria di Benin City, di appartenere all'etnia Benin e di professare la religione cristiana. Ha aggiunto di aver sempre vissuto nella propria città natale, di aver studiato per dieci anni e di aver lavorato come parrucchiera prima di abbandonare il proprio Paese. Quanto alla composizione del

proprio nucleo familiare, ha specificato di essere orfana di entrambi i genitori, di avere un fratello ed una sorella, ed ha aggiunto di essere in contatto con i propri cari.

Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare, il sig. _____ ha dichiarato di essere fuggita dalla Nigeria nella speranza di trovare condizioni di vita migliori.

La ricorrente ha spiegato che, in quanto orfana di entrambi i genitori, ella era stata cresciuta da un'anziana signora, amica di famiglia. Alla morte della donna, il figlio di lei aveva ripetutamente violentato la sig.ra _____, lasciandola incinta. Egli, non volendo mantenere la ragazza ed il figlio, aveva cacciato di casa la ricorrente, la quale aveva ottenuto ospitalità da una conoscente, che l'aveva riconosciuta mentre era per strada. Dopo un breve periodo, questa donna le aveva proposto di recarsi in Europa da una sorella e la sig.ra _____ aveva accettato, intraprendendo il viaggio verso la Libia e verso l'Italia.

Giunta sul suolo italiano, la ricorrente era stata contattata dalla propria "benefattrice" che le aveva intimato di lavorare come baby-sitter per la sorella, ma la sig.ra _____ si era rifiutata, temendo di essere costretta a prostituirsi. A fronte del rifiuto, la donna aveva preso a minacciare la ricorrente, giurando di ucciderla se si fosse rifiutata di recarsi dalla sorella o se avesse provato a tornare in Nigeria.

Quanto infine ai timori in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di avere paura delle minacce provenienti dalla signora che l'aveva aiutata nell'espatrio.

Sentita all'udienza del 13/6/2019, la sig.ra _____ ha confermato quanto riferito alla Commissione territoriale, precisando di non avere più notizie del fratello e di temere che la sua sparizione possa essere legata al debito che ella deve per il suo espatrio.

Valutazione di credibilità

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal richiedente, la Suprema Corte ha chiarito che essa «*non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/ 2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi*» (Cass. n. 16202/2012).

La Cassazione ha altresì chiarito che «*la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare*

scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)» (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Tanto precisato, il Tribunale ritiene parzialmente inattendibile il racconto proposto dalla sig.ra _____ in ordine alle ragioni per cui ella ha dovuto lasciare il proprio Paese di origine. Nondimeno **si ritiene che dietro la storia della ricorrente possa celarsi una forma di sfruttamento, ovvero che la stessa sia stata vittima di tratta.**

La Direttiva 2011/36/UE definisce la tratta di esseri umani (art. 2) «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento».

Lo sfruttamento comprende «lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».

E' noto il fenomeno della tratta delle donne, che dalla Nigeria migrano in Europa per lavorare nella prostituzione.

Negli anni '90, soprattutto nel distretto di Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove i c.d. "sponsor" e le c.d. "madame" coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all'Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l'arrivo in Europa, somme finanziate con l'attività di prostituzione.

Entrando più nello specifico, le aree in cui vengono maggiormente reclutate le donne sono Edo State (e in particolare Benin City, dove appunto la sig.ra _____ è nata ed ha vissuto), Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia. L'età media delle donne reclutate varia tra i 17 e i 28 anni.

La tratta delle donne dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa, funziona grazie ad una rete gerarchica e ben funzionante caratterizzata da diverse cellule presenti sia nel paese d'origine, in quelli di transito che in quelli di destinazione. Queste cellule sono indipendenti ma sono ben collegate.

All'interno del network vi sono diverse persone che lavorano con ruoli ben definiti (*madams*, coloro che organizzano il viaggio in Europa, coloro che finanziano il viaggio, coloro che preparano i documenti falsi etc). Il ruolo fondamentale è sicuramente volto dalle *madams*. **Le madams sono presenti sia in Nigeria che nel paese di destinazione.** Sono loro spesso che pagano il viaggio e sono loro che organizzano il lavoro nella prostituzione nel paese di destinazione. Inoltre sono loro che stabiliscono quando le ragazze hanno finito di pagare il loro debito e sono libere. Sulla materia della tratta di

persona dalla Nigeria cfr. EASO, *Nigeria – Sex Trafficking of women 2015* ([disponibile a questo indirizzo](#)).

Momento cruciale al fine di riconoscere adeguata protezione alle vittime di tratta è quello della loro identificazione. Si tratta di un procedimento che a volte può rilevarsi complesso e talvolta molto lungo a causa della frequente resistenza delle vittime stesse – per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità – di raccontare in tutto o in parte i fatti di cui sono state loro malgrado protagoniste.

Nell'ambito delle *“Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento”* allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta vengono individuati quali tipici preliminari indicatori di tratta i seguenti:

- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe);
- Mancato pagamento del viaggio;
- Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco o ingresso e ai successivi spostamenti in Italia
- Presenza di un marito/partner di cui la richiedente riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto;
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un'amica o amico o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo;
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo della persona richiedente, talvolta senza aver mai svolto attività lavorativa;
- Segnalazioni relative alla persona richiedente successive allo sbarco o ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada;
- La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne;
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento
- Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato
- La persona richiedente non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire di mezzi di sostentamento
- Racconto contraddittorio o con parziali omissioni

Tornando alla vicenda controversa in questo giudizio, nella fattispecie si ravvisano molteplici dei detti indicatori: in particolare, la ricorrente è donna di giovane età, proviene dalla regione dell'Edo State, ha fornito un racconto vago e contraddittorio delle ragioni per le quali ella avrebbe deciso di lasciare Benin City, mentre ha saputo indicare con relativa precisione le tappe per proprio percorso migratorio dalla Nigeria alla Libia. Nel corso delle audizioni amministrative e giudiziali ella ha affermato di aver compiuto la migrazione senza alcuna risorsa economica e di essere stata costretta a compiere un giuramento da parte della donna che ha organizzato il suo viaggio. Si consideri infine che la sig.ra [redacted] ha riferito di essersi recata in Austria con due connazionali e non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni per le quali avrebbe deciso di intraprendere un simile viaggio. Ancorché dunque il racconto proposto dalla sig.ra [redacted] non sia privo di rilevanti incongruenze, ritiene il Collegio che gli elementi forniti dalla ricorrente siano indici inequivoci del fatto che ella sia stata vittima di tratta o che possa essere vittima di *re-trafficking* in ipotesi di rimpatrio ([si veda sul punto questo report](#)).

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (Cfr. UNHCR, *European Refugee Fund of the European Commission, 'Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

Le domande formulate nel giudizio

Alla luce delle considerazioni ora formulate in ordine alla credibilità delle vicende riferite dalla sig.ra [redacted], è possibile vagliare la fondatezza della domanda di protezione dallo stesso proposta.

Poiché il Collegio reputa verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta, dovrà essere accolta la domanda volta ad ottenere lo *status* di rifugiato.

La persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all'interno della definizione di rifugiato *ex* Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale "gruppo sociale". Atteso il riconoscimento dello *status* di rifugiato, deve ritenersi assorbito il profilo inerente le condizioni di insicurezza del Paese di origine della ricorrente nonché quello relativo all'incidenza dell'attività lavorativa della ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso andrà pertanto accolto.

Le spese del giudizio

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass. Civ., ord. 9/3/2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una

sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583).

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) **accoglie** il ricorso proposto in data 24/10/2018 da nata in
NIGERIA il - *alias* il 30/1/1994 (Id. VESTANET Cod. Fisc.
e, per l'effetto, **accerta e dichiara** il diritto della ricorrente
allo *status* di rifugiato;
- 2) **nulla** per le spese;
- 3) **manda** alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 1 aprile 2021.

Il Giudice relatore est.
dott. Giovanni Francesco Perilongo

La Presidente
dott.ssa Tania Vettore